



OGGETTO: Affidamento servizio annuale di manutenzione per lo strumento gascromatografo TSQ 8000 DUO
CIG. n. **ZAC29EAC1F**

,Spett.le Società
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Strada Rivoltana Km. 4
20090 – RODANO (MI)

comm.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Con al presente si comunica a codesta Ditta quanto segue:

Premesso che:

- Con decreto del Direttore n514 del 10.10.2019 è stata autorizzata una procedura MEPA per l'affidamento diretto del servizio annuale di manutenzione per lo strumento Gas cromatografo TSQ 8000 DUO, completo di Trace 1310 AS 1310, PC DEL OPTIPLEX, situato a Jesi (AN), in via Roncaglia n. 20, per un importo massimo presunto complessivo di Euro 5.750,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge.
- Con decreto del Direttore n. 532 del 30.10.2019 il servizio è stato aggiudicato a codesta Ditta per un importo di Euro 5.711,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ASSAM concede alla Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio annuale di manutenzione per lo strumento Gas cromatografo TSQ 8000 DUO completo di Trace 1310 AS 1310, PC DEL OPTIPLEX, in uso presso il laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM sito a Jesi (AN) in Via Roncaglia 20, per la durata di n. 1 anno a decorrere dal 01.12.2019 e fino al.30.11.2020, per un importo complessivo di Euro 5.711,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

Il servizio di manutenzione della tipologia ESSENTIAL, come dettagliato nell'Offerta n. 21280502 Prot. ASSAM n. 7488 del 26.09.2019, comprende:

- supporto tecnico telefonico prioritario illimitato;
- aggiornamenti software;
- archivio storico degli interventi;
- Review tecniche utilizzando lo storico degli interventi;
- e-support online
- n.1 visita di manutenzione preventiva annuale;
- materiali di consumo sostituiti durante la visita di manutenzione preventiva;
- supporto on-site prioritario entro 3 giorni lavorativi;
- visite on-site con manodopera e viaggio illimitate;
- parti di ricambio certificate dalla fabbrica incluse;
- consumabili sostituiti durante la visite on-site;
- 10% di sconto fedeltà su parti, accessori e consumabili;
- 10% di sconto su training on-site e presso sede Ditta.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9

OSIMO STAZIONE (AN) 60027 – Via dell'Industria, 1 – tel. 071 8081 – fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

Tutti i materiali di consumo/accessori, utilizzati nel corso delle visite di assistenza tecnica "onsite", non sono inclusi e verranno fatturati a seguito del rilascio del rapporto di lavoro e previa comunicazione preventiva dell'importo al fine di consentire la predisposizione dell'impegno di spesa da parte di ASSAM.

Le apparecchiature interessate dal contratto sono:

TSQ 8000 DUO S/N TSQ8141221 completo di:

Trace 1310 S/N 714001499

AS 1310 S/N 420140979

PC DELL OPTIPLEX

Il servizio verrà fornito nelle normali ore di lavoro (8.30-12.30 13.30-17.30) di ciascuna giornata lavorativa, con esclusione delle festività, del sabato e domenica, del periodo di chiusura estiva (settimana di Ferragosto) ed in coincidenza con le festività natalizie (1 settimana).

La richiesta di intervento dovrà essere effettuata a mezzo FAX al n. 02-95059225 o e-mail indirizzata al CUSTOMER CARE della THERMO indirizzo: service.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Il Servizio sarà espletato presso il laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM sito in Via Roncaglia n.20 a Jesi (AN).

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si impegna ad eseguire il servizio di manutenzione di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fanno parte integrante del presente contratto il D.U.V.R.I., ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed il "Patto di integrità", ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale globale, onnicomprensivo, è pari a complessivi Euro 5.711,00 , I.V.A. esclusa, (dicansi Euro cinquemilasettecentoundici, zerozero).

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione del servizio di che trattasi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il contratto è stipulato a corpo.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;

L'importo in aumento riguardante tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite la Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 - Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di n. 1 anno a decorrere dal 01.12.2019 e fino al 30.11.2020.

Articolo 4 - Domicilio

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA ha sede legale in Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (MI).

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- f) redigere e consegnare le documentazioni relative alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento della fornitura

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA s'impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

il Pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa da THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA.

I dati relativi all'ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**

Inoltre la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **ZAC29EAC1F**;
- Le coordinate bancarie.
- L'ASSAM è soggetta a split payment.

L'importo della fattura sarà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante la ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È consentito il sub-appalto nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emissione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il

risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) qualora CONSIP S.p.A. avrà convenzioni in merito alla fornitura oggetto del presente contratto;
- f) per altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione a THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate. THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9

OSIMO STAZIONE (AN) 60027 – Via dell'Industria, 1 – tel. 071 8081 – fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati da THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Fausto Ricci, responsabile del Centro Operativo Qualità delle Produzioni dell'ASSAM.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Direttore dell'ASSAM Dott. Andrea Bordoni – tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **assam@emarche.it** debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La Società
THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA

P.I. 07817950152

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9

OSIMO STAZIONE (AN) 60027 – Via dell'Industria, 1 – tel. 071 8081 – fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424